



TRIBUNALE DI PESARO

- Ordinanza -

Il Giudice,

letta l'istanza presentata dalla società _____ volta a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.1-bis, comma II, lett e), del Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 103 convertito in legge 4 agosto 2010, n.127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, sollevata in riferimento all'art. 77, II comma, della Costituzione,

Premesso in fatto che:

- Con atto di citazione _____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 577/14 emesso dal Tribunale di Pesaro con cui – dietro ricorso della soc. _____ – era stato intimato, alla stessa _____ (e ad altra società), il pagamento solidale dell'importo di euro 1.614.482,22 a titolo di corrispettivo dovuto per asserite prestazioni di autotrasporto di merci;
- Come si legge nel ricorso per ingiunzione, il titolo monitorio era stato richiesto in forza dell'assunto che *"la società ricorrente, nel periodo compreso tra il 31.05.2013 ed il 02.01.2014, ha svolto in favore della società _____ quale vettore incaricato dalla società committente _____ ... prestazioni di autotrasporto di merci varie"* (pag. 1 ricorso per decreto ingiuntivo);
- Sempre nell'atto suddetto, la parte ricorrente precisava che *"in ragione del disposto di cui all'art. 7 ter d.lgs. n. 286/05 ["Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido ..."] la società creditrice intende agire, oltre che nei confronti della società _____, anche avverso la committente _____"* (pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo);



- Ciascuno degli ingiunti proponeva autonoma opposizione ciò che conduceva poi – stante la connessione oggettiva degli stessi - alla loro riunione nel presente (e più risalente) procedimento avente Rg. n. 1912/14;
- Per quanto concerne, quindi, la posizione di _____, l'ingiunzione (vd. appunto pag. 2 del richiamato ricorso per decreto ingiuntivo) risultava poggiare unicamente sulla ritenuta applicabilità dell'art. 7 ter d.lgs. n. 286/05 (la quale attribuisce al vettore un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto in tal modo rendendoli obbligati in solido);
- Neppure nel giudizio di opposizione tale profilo fattuale era posto in discussione dal creditore, rimanendo così del tutto incontestata l'assenza di ogni rapporto contrattuale diretto tra l'ingiungente _____ e l'intimata _____;
- Non sono pertanto ravvisabili altre ragioni poste giuridicamente a fondamento della pretesa pecuniaria in oggetto verso tale debitrice;

Osservato, quanto alla rilevanza della questione, che:

- La norma di cui all'art. 7 ter d.lgs. n. 286/05 deve ritenersi nell'ipotesi in esame astrattamente operante se si considera che la parte ingiungente/creditrice è impresa esercente attività di autotrasporto di cose per conto terzi (iscritta all'apposito albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi della provincia di Pesaro Urbino) e quindi soddisfa il requisito di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 286/05; che essa ha pacificamente svolto attività di trasporto di merci su strada (come da fatture allegate al ricorso e alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc) su incarico diretto del vettore _____ (la quale mai ha negato l'esistenza dello stesso) e per conto di _____ (pur non avendo con questa ultima un formale contratto); che le prestazioni per le quali si invoca il corrispettivo risultano materialmente eseguite tutte in epoca successiva al 12.08.2011 (come accertato anche in sede istruttoria) data di entrata in vigore dell'art. 7 ter;
- In assenza della norma citata, quindi, alcuna pretesa avrebbe potuto essere avanzata verso _____;
- La questione che qui si propone ha pertanto ad oggetto la costituzionalità non solo di una norma di legge di cui è doveroso fare applicazione nel giudizio a quo, ma – a ben vedere - dell'unica norma che autorizza l'ingiungente a



rivolgersi alla debitrice : sicché la decisione in punto di costituzionalità esercita un'influenza immediata e dirimente non solo sul complessivo quadro normativo rilevante per la risoluzione della vertenza, ma addirittura sulla stessa accoglibilità della pretesa di pagamento;

- Appare quindi sussistere – per le ragioni esposte – il requisito della rilevanza imposto dall'art. 23 co. 2 legge n. 87 del 1953;

Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che

- Costituisce ormai costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (vd sentenza Corte Cost. n. 22/12, n. 32/14, n. 94/16 e altre) quello in forza del quale l'art. 77 co. 2 Cost. presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, articolato secondo un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi. Ciò si giustifica alla luce della sua peculiare natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo in presenza dei requisiti di necessità ed urgenza e perciò valido per un lasso temporale breve e circoscritto. La suddetta peculiare conformazione della legge di conversione quale legge a competenza tipica impone quindi limiti di emendabilità del decreto, poiché – in caso contrario - l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi affatto estranei a quelli che giustificavano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Di qui la considerazione che l'inclusione di emendamenti non attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalità di quest'ultimo determini un vizio della legge di conversione. Detto principio di omogeneità – all'evidenza – non esclude però l'inserzione di emendamenti nel corpo del decreto, ma esige che essi siano coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. In caso contrario, quando cioè per il tramite di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda ad immettere nell'ordinamento una disciplina estranea all'oggetto del decreto, viene inevitabilmente a fratturarsi il legame tra decreto-legge e legge di conversione imposto dall'art. 77 co. 2 Cost. L'eterogeneità di simili



disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale e la violazione del suddetto parametro costituzionale;

- Nel caso di specie, l'art. 7 ter (*"Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale."*) è stato introdotto dall'art. 1 bis (emendamento di iniziativa governativa) in sede di conversione del decreto legge n. 103 del 2010, il quale - inizialmente composto da due soli articoli e recante, come indicato dal titolo, *"Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"*. Esso, secondo quanto si legge nel preambolo, era emesso *"Considerata la necessità di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge"* e *"Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuità territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo"* - prevedeva alle lettere a), b), c), d) del suo art. 1 (di fatto l'unico regolante la materia suddetta posto che l'art. 2 concerneva solo l'entrata in vigore della disciplina) una serie di disposizioni (relative all'assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione, alla loro responsabilità, ai loro rapporti patrimoniali, ecc.) da osservare *"Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo"*;
- L'inserzione in sede di conversione della norma di cui all'art. 7 ter - la quale prevede la facoltà per il vettore stradale che abbia ricevuto incarico da altro



vettore di agire direttamente nei confronti di tutti coloro avessero ordinato il trasporto – appare quindi completamente distonico rispetto tanto all’oggetto originario (posto che l’emendamento riguarda l’autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto alla finalità del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare – durante le fasi di dismissione della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. - l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada);

- Non si ravvisa né l’attinenza della norma in questione a materia o profili già disciplinati dal decreto né un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest’ultimo. Il decreto, come detto, riguarda solo e specificamente il trasporto marittimo mentre l’emendamento concerne l’autotrasporto di merci per conto di terzi; il decreto è riferito a profili inerenti un servizio pubblico di trasporto (marittimo) e correlative convenzioni mentre l’emendamento si concentra su una questione prettamente privatistica (legittimazione del subvettore a pretendere il corrispettivo anche da terzi nel cui interesse era stato ordinato il trasporto); il decreto prevede la nomina di un amministratore unico delle società in crisi, una disciplina speciale della responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti contabili, l’erogazione di finanziamenti a Tirrenia e Siremar rispetto ai quali è esclusa l’azione revocatoria in funzione delle necessità di gestire le implicazioni nascenti da una specifica vicenda di privatizzazione relativa ad un soggetto precisamente identificato mentre l’emendamento – per quanto di interesse - introduce semplicemente una norma (eccezionale) di matrice processuale che concerne la legittimazione passiva di chiunque abbia ordinato il trasporto rispetto alle pretese del (sub)vettore;
- Ad ulteriore conferma dell’estraneità dell’art. 7 ter all’impianto originario si può richiamare altresì la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge (*“Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”*) ampliandolo con l’aggiunta delle parole *“ed il sostegno della produttività nel*



settore dei trasporti”, ciò che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate in sede di conversione fossero state coerenti con l’oggetto originario.

p.q.m.

rimessa la causa sul ruolo istruttorio,

visto l’art. 23, legge n. 87/1953;

(-) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1-bis, comma due, lett e), del Decreto Legge 6 luglio 2010 n.103, convertito in Legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui introduce l’art.7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, in riferimento all’art.77, II comma Cost;

(-) sospende il giudizio in corso;

(-) ordina la trasmissione degli atti - a cura della cancelleria - alla Corte Costituzionale.

(-) dispone che la presente ordinanza sia altresì notificata, oltre che alle parti, al P.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pesaro, il 08.01.2019

Il Giudice

